

Procedimenti Nr.704/12,134/13 e 451/13 RG

ORIGINALE
NOTIFICA**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del popolo italiano****Il Tribunale di Mantova**

nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 4.2.2014.

ha pronunciato, la seguente:

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza promossa con domande depositate in data 20.11.2012,19.2.2013 e 27 maggio 2013

da

F B con l'avv. G. Moreschi

CONTRO

INPS e S.C.C.I spa con l'avv. E. Savona

Fatto e diritto

Con tre ricorsi depositati in data 20.11.2012,19.2.2013 e 27 maggio 2013 F

B ha chiesto al Tribunale di Mantova di dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione contributiva oggetto di tre avvisi di addebito emessi dall'INPS

In punto di fatto il procuratore del ricorrente esponeva :

-che la pretesa contributiva alla gestione commercianti si fonda sulla qualità di socio amministratore rivestita da B F in A SNC , proprietaria di immobili dati in locazione alla G srl (nella quale analogamente , l'interessato riveste la carica di socio amministratore);

che l'attività della snc si esaurisce nella sola gestione del contratto locativo;

che dal 1997 la G srl esercita attività di trasporto per conto terzi su strada e servizio con gru; avvalendosi dell'apporto dei due amministratori B1 F e B A , nonché dell'ausilio di 20 dipendenti , è conduttrice dell'immobile di proprietà dell'A snc ed ha attualmente un parco mezzi di 20 motrici e 20 rimorchi ed opera nel settore industria dal 1996;

che sin dal '97 B M segue gli uffici amministrativo, commerciale e contabile, curando i rapporti con i clienti, predisponendo preventivi, effettuando sopralluoghi, conducendo le trattative per i trasporti e le offerte per gli appalti ; determina i prezzi , sigla contratti e cura il recupero crediti , il tutto con un apporto lavorativo quotidiano , del lunedì al sabato, che supera abbondantemente le 8 ore giornaliere ;

che il ricorrente percepisce un compenso annuale che costituisce il suo reddito prevalente e versa i relativi contributi alla gestione sparata INPS ove è iscritto dal 2002, mentre quale amministratore della A snc egli non percepisce alcunchè ;

che tutti gli adempimenti di A snc (delibere assembleari, bilanci , contratti locativi, fatturazione per canoni) sono da sempre totalmente affidati alla gestione dello studio G , così come il pagamento dei relativi oneri (contributi , tasse , F23, F24 ecc) , limitandosi il ricorrente a sottoscrivere i bilanci ;

che i canoni locativi sono corrisposti mediante bonifico bancario, così come la società di leasing provvede ad addebitare i RID sul c/c della società ;

che A snc non disponeva , né dispone di una struttura d'impresa, ne' di beni organizzati per l'esercizio della stessa, ovvero utenze di qualsiasi genere non avendone la necessità,

Tanto premesso contestava la fondatezza della pretesa INPS con ampie e argomentate motivazioni giuridiche , escludendo categoricamente che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione IVS Comm .

L'Inps costituendosi, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione cessionaria del credito, contestava la fondatezza del ricorso

In punto di fatto sosteneva che la società A SNC non occupa dipendenti e nell'anno di imposta 2005 ha presentato Modello Unico Società di Persone, qualificando, nel quadro RK relativo ai redditi dei singoli soci o associati, l'attività del ricorrente come "occupazione prevalente",

- che il ricorrente è stato conseguentemente iscritto d'ufficio alla gestione commercianti, con addebito della sola contribuzione fissa non superando, il reddito conseguito nell'anno 2005, i limiti del minimale di legge

Tanto premesso concludeva chiedendo il rigetto delle opposizioni con ampie e argomentate motivazioni giuridiche, richiamando nel contempo diversi precedenti giurisprudenziali.

I procedimenti venivano riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c. e 151 d-a- c.p.c e la causa, istruita mediante prova documentale e testimoniale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E' incontestato che, di fatto, l'attività della A SNC si esaurisce nella solo gestione di un contratto locativo.

La legge finanziaria del 1996 all'art. 1, comma 202, ha previsto l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti ai soggetti che esercitano attività commerciali, in qualità di lavoratori autonomi, nel settore terziario.

Il successivo comma 203, sostitutivo dell'art. 29 comma 1 della L. 160/75, ha precisato che l'obbligo assicurativo sussiste per i soggetti che partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Il comma 208 ha disciplinato l'ipotesi in cui i soggetti interessati esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a

diverse forme di assicurazione, stabilendo che siano *"iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente"*.

Di recente è intervenuto il legislatore statuendo, con norma di interpretazione autentica, che ha contraddetto la prevalente interpretazione giurisprudenziale sul problema della doppia contribuzione fatta propria dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 3240/2010, *"Restano... esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995 n. 335"* (v. art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010).

Alla luce di detto intervento normativo l'Inps può, pertanto, pretendere la doppia iscrizione (commercianti e gestione separata) per i soci di società commerciale che siano amministratori di quella o di altra società, ma è comunque necessario che i soci lavorino nella società con abitudine e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore.

L'art. 1, comma 203, della L. n. 662 del 1996 ha previsto, infatti, che *"l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

- a. *siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*
- b. *abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;*

- c. *partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;*
- d. *siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".*

Invero, preliminarmente si rileva che sul punto la giurisprudenza di merito ha precisato come *"tali requisiti devono sussistere congiuntamente e non disgiuntamente tra di loro essendo il dettato della norma chiaro nel porre in correlazione tra di loro ed in stretto ordine consequenziale i diversi requisiti sopra ricordati"* (Trib. di Parma, sentenza n. 344/2003).

Ora, nel caso *de quo*, l'Inps non ha minimamente provato che sussistano in capo al ricorrente tutte le condizioni per l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali, previste dall'appena citato art. 1, comma 203, L. 662/96.

L'Inps non ha svolto alcuna attività di indagine ispettiva, non ha prodotto documenti né ha chiesto l'ammissione di prove orali che confortino l'assunto secondo cui l'opponente avrebbe svolto nella A , in via prevalente, una attività di tipo commerciale.

Di contro il teste C Si ha confermato senza alcuna titubanza che il ricorrente svolge attività prevalente (dal lunedì al sabato e per un numero ragguardevole di ore al giorno) nell'ambito della società di trasporti G SRL

Va rilevato ancora che l'Inps non ha provato che l'attività della snc A SNC sia stata tale da travalicare i limiti del mero godimento degli immobili, giungendo ad attuare una prestazione di servizi a terzi

Solo in questo caso, infatti, ricorre l'obbligo di iscrizione alla gestione IVS.

Lo stesso Istituto pone la questione in questi termini nella circolare n. 171 del 6.11.2003 che recita: *"In riferimento, quindi, alla questione che ora si pone si ritiene che la soluzione sia da ricercare non tanto in considerazione della forma giuridica della società*



che esercita l'attività di gestione di immobili, quanto in relazione alla natura dell'attività esercitata nelle singole fattispecie. Qualora l'attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più ampia attività (ad esempio prestazione di servizi a terzi).....i soggetti che l'attività stessa svolgono ...siano tenuti all'iscrizione nella Gestione.... Similmente qualora l'attività immobiliare comprenda, oltre alla gestione di immobili, anche attività di compravendita e/o di costruzione."

In sostanza l'Inps stesso ci dice:

1. che la ricorrenza dell'obbligo o meno prescinde dalla forma giuridica prescelta per il tipo di società (semplice, di persone o di capitali); quindi ciò significa che neppure è rilevante il tipo di qualificazione ai fini fiscali del reddito che ne consegue (sia esso di lavoro autonomo, d'impresa, di partecipazione, diverso, od altro);
2. non basta una attività di mera gestione di immobili (come si ricava dall'inciso "oltre alla gestione di immobili") per aversi "attività commerciali" (di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613, come citata nel comma 203 della L. 662/1996) rilevanti ai fini dell'obbligo di iscrizione dei soci alla Gestione commercianti, ma occorre che a) si configuri una più ampia attività ad esempio di prestazione di servizi a terzi; b) oppure ci sia attività di compravendita e/o di costruzione di immobili.

In questo senso si è pronunciata Cass. civ. 6 aprile 1982 n. 2104 la quale espressamente definisce l'attività di mera gestione: *"non può ritenersi tassabile...la vendita di un terreno edificatorio di proprietà di una società in accomandita semplice, ove l'oggetto di questa risieda unicamente nella conservazione del patrimonio immobiliare (riscossione dei canoni locativi ed effettuazione delle normali operazioni di manutenzione dei fabbricati in proprietà), trattandosi in tal caso di attività di mero godimento non riconducibile ad attività d'impresa."*

Laddove dunque l'attività societaria in concreto sia limitata all'acquisto di un solo bene ed alla successiva gestione di esso (da intendersi necessariamente come



comprensiva, anche alla luce dell'insegnamento sopra citato della Cassazione, di riscossione dei canoni locativi ed effettuazione delle normali operazioni di manutenzione dei fabbricati, , non si potrà dire, a prescindere dalla forma societaria usata, che si sia in presenza di quelle attività commerciali cui l'art. 1, c. 203, L. 662/1996 intendeva riferirsi per introdurre una tutela previdenziale dei relativi titolari (commercianti).

La teste T. , peraltro, ha confermato che lo Studio professionale G si occupa per A snc di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e civilistici , quali la predisposizione delle delibere assembleari, dei bilanci, dei contratti locativi, della fatturazione di canoni, delle dichiarazioni dei redditi , ecc e che la corrispondenza della snc viene smistata da una dipendente di G , ossia dalla collega V , che poi la consegna allo studio G

Non ricorrono, pertanto, i presupposti di legge per l'iscrizione dell' opponente alla gestione commercianti , con la conseguenza che gli avvisi di addebito devono considerarsi illegittimi e le opposizioni accolte, secondo quanto specificato in dispositivo. Andrà rilevato da ultimo che la Cassazione con ordinanza dell'11.2.2013 n. 3145 ha avallato integralmente quanto sopra esposto

Le spese di lite non seguono la soccombenza per l'innegabile contrasto giurisprudenziale esistente in materia .

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede:

- accoglie le opposizioni e, per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente per i titoli di cui agli impugnati avvisi di addebito ;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite;
- fissa il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione

Mantova , 4.2.2014

Il Giudice

dott. Simona Gerola

